



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 162 DEL 19 GIUGNO 2014

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato:

COMUNICATO UFFICIALE N. 175/A inerente l'anticipo della convocazione straordinaria dell'Assemblea Federale.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

ALLEGATI

Si rimette in allegato:

CIRCOLARE N. 61 pubblicata dalla L.N.D. inerente le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2014-2015.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMPIONATO ECCELLENZA

Segreteria

VARIAZIONE RECAPITI SOCIETA' U.S. CASTROVILLARI CALCIO

Si riportano di seguito i nuovi recapiti della sotto elencata società:

U.S. CASTROVILLARI CALCIO c/o Alessandro Di Dieco – Via Don Giuseppe Bellizzi, 21 – 87012 CASTROVILLARI (CS)
e.mail alessandrodidieco@alice.it

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Segreteria

VARIAZIONE RECAPITI SOCIETA' A.S.D. S.AGATA D ESARO

Si riportano di seguito i nuovi recapiti della sotto elencata società:

A.S.D. S AGATA D ESARO c/o Cirauco Mario Emiliano – Via P. Bellanova, 72 – 87010 S. AGATA D'ESARO (CS)
e.mail giglio3@alice.it

TORNEO AMATORIALE CALCIOOTTO FEMMINILE

VINCENTE REGIONALE

Si comunica che, a seguito della rinuncia da parte delle società U.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO e A.S.D. ROYAL TEAM LAMEZIA a disputare l'ultimo concentramento del Torneo Amatoriale Calciotto Femminile, la terza ed ultima tappa del Torneo stesso non si effettuerà.

Pertanto, visti i risultati conseguiti nelle prime due tappe, nonché quanto riportato sul regolamento della manifestazione di cui al C.U. n. 95 del 23 gennaio 2014, si proclama vincente il Torneo Amatoriale Calciotto Femminile la sotto elencata società:

C.F. CUS COSENZA di COSENZA (CS)

Ai dirigenti, ai tecnici ed alle calciatrici il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

CAMPIONATO AMATORI

Segreteria

SOCIETA' QUALIFICATE FASE FINALE REGIONALE

Visti i risultati conseguiti nella fase provinciale del Campionato Amatori, nonché quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 05.11.2013, si qualificano alla gara di Finale Regionale le sotto elencate società:

AMATORI PAOLO PROCOPIO	di	Lamezia Terme	(CZ)
BET SHOP ROSARNESE	di	Rosarno	(RC)

Gara di Finale Regionale AMATORI PAOLO PROCOPIO = BET SHOP ROSARNESE

La gara a margine, avrà luogo **DOMENICA 22 GIUGNO 2014, con inizio alle ore 18.00**, presso il Campo "Centro Tecnico Formazione Federale" di CATANZARO, sito in Via Contessa Clemenza.

In riferimento a quanto prescritto dall'art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse concludersi in parità, si procederà all'effettuazione di due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Ove il risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, l'arbitro provvederà a designare la squadra vincente facendo battere i calci di rigore, con le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

Il Comitato Regionale Calabria organizzerà la gara e, pertanto, provvederà alla richiesta della forza pubblica, alla richiesta dell'autoambulanza, all'approntamento del terreno di gioco, alla sistemazione delle tifoserie ed a quant'altro si renda necessario per la disputa della gara medesima.

Le Società AMATORI PAOLO PROCOPIO e BET SHOP ROSARNESE, sono entrambe ritenute responsabili dell'ordine pubblico; devono essere dotate di due parure di maglie di diverso colore e di due palloni regolamentari, ciascuna.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 175/A

Il Presidente Federale

- Visto il Comunicato Ufficiale n. 173/A del 27 maggio 2014, con il quale ha disposto la convocazione dell'Assemblea Federale per il giorno 1° settembre 2014;
- visti gli artt. n. 21 e 37 dello Statuto Federale;

COMUNICA

che la seduta dell'Assemblea Federale già convocata per il giorno 1° settembre 2014, salve diverse determinazioni, è anticipata al giorno 11 agosto 2014 sempre alle ore 8.30, in prima convocazione ed alle ore 10.30, in seconda convocazione, presso l'Hotel Hilton Rome Airport Via Arturo Ferrarin, 2 - Fiumicino Aeroporto - Tel. 06/65258 con il seguente ordine del giorno:

1. Verifica dei Poteri;
2. Nomina Presidente dell'Assemblea;
3. Relazione del Presidente Federale;
4. Approvazione proposte revisione Statuto Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 GIUGNO 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma, 17 Giugno 2014

Ai Comitati

Protocollo: Segr./CT/MC/mde/5738

Alla Divisione Calcio a Cinque

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 61

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 118, delle N.O.I.F., nonché alle Circolari L.N.D. n. 38 del 30 Giugno 2011, n. 49 del 15 Giugno 2012 e n. 58 del 17 Giugno 2013, si rappresentano le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2014/15.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori "non professionisti" (art.29, N.O.I.F.) e "giovani dilettanti" (art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'art.118, delle N.O.I.F.

E' quindi consentito:

- a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;
- b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dal Consiglio Federale che – per la Stagione Sportiva 2014/15 – **è fissato dal 1° Luglio 2014 al 1° Ottobre 2014**. Una volta variata l'attività, il calciatore che intende variare la stessa e, quindi, ripristinare l'originario rapporto con la Società "quiescente", deve necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva 2015/2016. Qualora la Società "quiescente" abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività ripristinata dallo stesso.

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@postalnd.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F.

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono tesserati.

In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di una effettiva partecipazione al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. La semplice iscrizione ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se quest'ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Per i calciatori stranieri tesserati ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., è consentita la variazione di attività, fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopracitate norme. Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata solo a favore della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in "quiescenza".

I calciatori che hanno variato l'attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, solo tra Società "pure" che svolgono la medesima attività; per i calciatori che hanno variato l'attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:

- il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell'attività prescelta per la quale si tesserava o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad un Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato che la Società disputa nell'attività dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività.



Gli svincoli di cui agli articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Fatta salva la previsione di cui all'art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente", a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività "quiescente". In entrambi i casi, valgono le modalità di cui all'art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla spedizione della raccomandata sia alla Società "quiescente" sia alla Società dell'attività prescelta.

Una volta svincolato **dalla Società dell'attività prescelta in variazione e dalla Società dell'attività "quiescente"**, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per Società "pure" che per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l'attività, anche se trattasi di Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare l'attività, potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all'articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

L'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati dal Consiglio Federale (per la stagione 2014/15 il periodo stabilito è **dal 1° Luglio 2014 al 1° Ottobre 2014**), attraverso l'invio dell'apposito modulo federale con le modalità previste dall'art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimenti di competenza i quali, al termine del periodo previsto per le variazioni di attività e, comunque, **non oltre il giorno 22 Ottobre 2014**, trasmettono alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti le pratiche di variazione di attività, specificando l'indicazione della data di ricezione delle singole pratiche.

La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l'attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell'apposito modulo federale presso l'Ente di appartenenza della Società interessata.

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@postalnd.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell'art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare **si applicano anche alle calciatrici.**

Si invitano i Comitati e le Divisioni a voler dare immediata e puntuale informativa alle rispettive Società dipendenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)